

520.110.20/2018/IGR/211
Recremisi APS



Regione Marche – Giunta Regionale
Registro Unico della Giunta Regionale

0550706 | 18/05/2018
R MARCHE | GRM | IGR | A
520.110.20/2018/IGR/211

STATUTO

ART.1: Costituzione, denominazione e sede

L'Associazione denominata GRUPPO TEATRALE RECREMISI A.P.S. (da ora in poi denominata solo con il termine Associazione)

Essa opera di fatto dal 24/03/1978, si è costituita giuridicamente il 16/10/1995 presso lo studio notarile Bucci – Salvatore di Ancona.

La sede legale è ad Ancona in via Tiraboschi n.16.

La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della provincia di Ancona, senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2: Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro: da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite; è apartitica, aconfessionale.

Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

L'associazione svolge attività culturale e di utilità sociale a favore di associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità di ognuno.

L'Associazione ha per scopo la promozione e la diffusione della cultura teatrale e artistica attraverso le seguenti attività:

1. Produzione, organizzazione, promozione e distribuzione di produzioni teatrali
2. Organizzazione e promozione di festival, rassegne e stagioni teatrali;
3. Organizzazione di laboratori, seminari, corsi di preparazione al teatro;

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ricercando il loro coinvolgimento attivo e responsabile.

Può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente

L'Associazione potrà inoltre collaborare con altre Associazioni, che si prefiggono scopi analoghi od affini a quelli dell'Associazione.

+ART. 3: Risorse Economiche

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Contributi degli associati e dei privati;
- b) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.
- c) Entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- d) Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
- e) Donazioni e lasciti testamentari;

ART. 4: Soci:

Il numero dei soci è illimitato.

Art 4.1: Acquisto della qualifica di socio:

La qualifica di socio ha durata annuale (scadenza il 31 dicembre) e si assume previa accettazione e sottoscrizione della domanda precompilata, che gli interessati devono indirizzare al Consiglio Direttivo che si riserva il diritto di deliberare in relazione all'ammissione degli stessi.

Il diniego va motivato.

La ratifica della domanda avviene previo versamento della quota annuale di iscrizione.

Il rinnovo della tessera di iscrizione dovrà avvenire tramite pagamento della quota entro la fine del mese di gennaio.

Il richiedente l'ammissione a socio ordinario, inoltre, deve avere l'intenzione di perseguire i fini istituzionali dell'associazione stessa con la incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello stesso statuto e contribuire fattivamente alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo, preposto all'accettazione delle iscrizioni, dovrà periodicamente verificare la permanenza di tutti i requisiti morali, richiesti per la validità dell'iscrizione; provvedendo altresì entro il 31 marzo di ogni anno alla revisione degli elenchi dei soci.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dagli esercenti la patria potestà.

I genitori che sottoscrivono la domanda rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponderanno verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro o registro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

ART. 4.2: Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente, a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ad essere informati su tutte le delibere adottate dalla stessa ed a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; a versare le quote sociali e i contributi nell'ammontare e nei termini stabiliti dall'Assemblea; il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

I soci non in regola con il versamento delle quote sociali e/o dei contributi associativi, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 4.3: Perdita della qualifica di socio:

La qualifica di socio si perde:

- Per dimissioni volontarie (recesso da comunicarsi per iscritto), almeno un mese prima dello scadere dell'iscrizione; (31 dicembre)
- Morosità protrattasi per un periodo superiore a tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale
- Per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino indegnità, comportamento sleale e non coerente del socio nei confronti dell'Associazione o degli altri associati.
- Non ottemperanza di tutte le altre disposizioni del presente Statuto.

Le delibere del Consiglio Direttivo relative all'esclusione dei soci, dovranno essere comunicate all'interessato.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né può vantare alcun diritto sulla gestione dell'Associazione.

ART. 5: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 6: Assemblea

L'Assemblea dei soci si riunisce, anche al di fuori della sede sociale.

È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale e lo scioglimento dell'Associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative.

I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto in Assemblea; e in caso di impossibilità a presenziare può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio (non più di una per socio).

L'Assemblea, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto, e nel rispetto delle Leggi, esercita i poteri necessari al conseguimento degli scopi sociali.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno in forma ordinaria, entro il mese di aprile per deliberare sul conto consuntivo dell'esercizio di bilancio terminato, sul conto preventivo del successivo esercizio di bilancio e sulla relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata, con predisposto Ordine del giorno, da almeno un terzo degli Associati

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (e-mail) o posta ordinaria ove il socio ne faccia richiesta, in aggiunta si può effettuare la pubblicazione sul sito web o altri canali digitali.

La riunione in seconda convocazione non può aver luogo prima di 2 ore da quella fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

L'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Per le modifiche dello Statuto e per le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega (non più di una per socio), sono espresse per alzata di mano, per voto segreto per l'elezione delle cariche sociali o approvazioni inerenti valutazioni su persone.

ART. 7: Consiglio Direttivo

Possono presentare la candidatura alle cariche sociali tutti i soci in regola col pagamento delle quote sociali con un'anzianità ininterrotta di almeno tre anni, risultante dall'iscrizione al Libro Soci.

Tutti coloro che hanno cariche dirigenziali in organizzazioni o associazioni operanti in identico o analogo settore di attività non possono essere eletti a Consiglieri al fine di evitare possibili conflitti di interesse; analogamente i membri del Consiglio Direttivo che siano soci in organizzazioni o associazioni operanti in identico o analogo settore hanno il dovere di astensione nelle decisioni che presentino conflitto di interesse.

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre membri e massimo di sette eletti (sempre in numero dispari) fra gli Associati con diritto a voto durante le Assemblee Ordinarie.

Risultano eletti a consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio segreto.

In caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione all'associazione.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica due anni.

Il Presidente dell'Assemblea convocherà entro dieci giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti.

Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario e/o Tesoriere

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto dei presenti (non è previsto voto per delega). In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno in ordine al bilancio o rendiconto su convocazione del Presidente, del Segretario o su richiesta di almeno due consiglieri: è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio (non sono ammesse deleghe).

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell'Associazione nei vari settori: tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo, come già ricordato, la determinazione delle quote associative nonché la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e dell'eventuale bilancio o rendiconto preventivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

In caso di dimissioni del Presidente durante il biennio di nomina, il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo Presidente che durerà in carica fino al completamento del biennio di mandato.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade, inoltre, se l'Assemblea Ordinaria annuale non approva le relazioni e il rendiconto annuale.

In entrambi i casi, il Presidente, che resterà in carica per l'ordinaria amministrazione, dovrà convocare entro trenta giorni, improrogabilmente, l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

ART. 8: Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

1. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. Nominare il presidente, il Vice Presidente, il Segretario e le altre, eventuali, cariche;
3. Assumere decisioni inerenti il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
4. Predisporre il bilancio consuntivo e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto economico-finanziario annuale;
5. Redigere e presentare il rapporto annuale sull'attività svolta e un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale al Presidente che lo presenterà alla associazione previa sua approvazione;
6. Deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione
7. Determinare, coordinare e amministrare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo culturale ed artistico dell'Associazione; programmare le attività generali dell'associazione, predisponendo ove necessario eventuali preventivi economici su specifici progetti.
8. Redigere, se opportuno, un regolamento interno che disciplini la vita dell'Associazione.
9. Nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati (commissioni) allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
10. Redigere e approvare i Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;
11. Esercitare ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi
12. Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

ART. 9: Cariche sociali

Presidente

Il Presidente, assieme a componenti del Consiglio Direttivo, è il responsabile civile dell'associazione di fronte ai terzi.

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere le riunioni del direttivo, nonché l'Assemblea dei soci.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Vice-Presidente

Il Vice-Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In assenza di entrambi le funzioni spettano al membro più anziano.

Segretario Del Consiglio Direttivo

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo ed è responsabile della segreteria.

È responsabile del funzionamento burocratico dell'Associazione.

Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende all'andamento della cassa, dei cui fondi risponde al Consiglio Direttivo.

Deve provvedere alla regolare tenuta dei libri contabili, alla redazione dei bilanci o rendiconti, ai controlli amministrativi di competenza, alla custodia, alla conservazione del patrimonio Associativo.

Art. 10: Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario annuale e lo sottopone all'approvazione della Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Il bilancio economico-finanziario contiene tutte le entrate e le spese sostenute nell'anno trascorso.

Per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi, verrà redatto un apposito e separato rendiconto.

L'Associazione destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio fra i soci, anche in forma indiretta.

ART. 11: (Scioglimento)

In caso di scioglimento dell'Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 12: (Norma finale - rinvio)

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, 22 marzo 2018

Il Presidente
Massimo Duranti

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA

Atto reg.to il

8 MAG 2018

al n.

1103

serie 3

per €

Esente

Il DIRETTORE TERRITORIALE

L'INCARICATO
Andrea ATTANASI

«Firma in delega del Direttore Provinciale»
(Rosario Favagnolo)